

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI  
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA



**RIDUZIONI ED ESCLUSIONI NELL'AMBITO  
DEL SOSTEGNO A MISURE A  
INVESTIMENTO**

**ALLEGATO " A " AL D.D.G. N. 1615 DEL 24/05/2012**

**GRIGLIE DI ELABORAZIONE RELATIVE ALLA MISURA 111  
"Interventi di formazione professionale e azione di informazione "  
- Azione 2 Informazione – Study Visit**

**Allegato A Griglia di Elaborazione della Misura 111**  
**- Azione 2 " Informazione – Study Visit"**

In adempimento a quanto disposto dal D.M. 20 Marzo 2008 n. 1205, che stabilisce le procedure necessarie all'ammissibilità delle spese sul FEASR ed un sistema di controlli e sanzionatorio da applicare alle misure del PSR, successivamente abrogato con il D.M. n. 30125 del 22/12/2009, sostitutivo del precedente, con DDG n. 2763 del 16/12/2008, successivamente integrato con DDG n. 977 del 05/06/2009, è stato approvato il " Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni", per le iniziative previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013.

Al paragrafo 2.3 (Riduzioni ed esclusioni nell'ambito del sostegno a misure di investimento) del predetto manuale, contenente le modalità operative per la determinazione delle riduzioni e delle esclusioni per le violazioni che attengono agli impegni fissati nelle "Disposizioni attuative" specifiche della misura, viene stabilito che le percentuali di riduzione maggiori del 3% sono determinate dall'Autorità di Gestione con apposito provvedimento, contestualmente all'approvazione delle griglie di elaborazione delle singole misure/azioni".

Nel caso venga accertata nel medesimo anno civile la violazione di gravità, entità e durata contemporaneamente di livello massimo (quindi di livello 5,5,5) il beneficiario sarà escluso dal sostegno FEASR per l'operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati, con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 30 del Reg. (UE) 65/2011, le percentuali di riduzione da applicare alla misura 111 - Azione 2 " Informazione - Study visit", per le violazioni classificate con il metodo descritto al paragrafo 2.3 del " Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" sono riportate nella seguente tabella:

Punteggio	Percentuale di riduzione
X - fra 1,00 (compreso) e 3,00 (escluso)	3%
X - fra 3,00 (compreso) e 4,00 (escluso)	5%
X - maggiore o uguale a 4.00	10%

Di seguito si riporta la griglia di elaborazione per la determinazione delle riduzioni ed esclusione da applicare ai casi di violazione dell'impegno.